

**REGOLAMENTO PER I SERVIZI SOCIALI E PER L'EROGAZIONE
DELL'ASSISTENZA
ECONOMICA A FAVORE
DI PERSONE BISOGNOSE E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE**

ART. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dettati dall'art. 38 della Costituzione, dalla Legge Regionale n 38/9 6 e dalla Legge n. 328/2000, alcune delle principali attività che il Comune di Ardea eroga nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale di competenza.

ART. 2

Finalità

Il Comune di Ardea garantisce l'insieme delle prestazioni e degli interventi sociali ai cittadini residenti o con domicilio temporaneo nel territorio comunale. Verranno altresì garantiti interventi in favore degli stranieri residenti in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Potranno essere erogati interventi di emergenza anche a persone transittanti nel territorio comunale che si trovino in condizioni di particolare gravità e/o necessità. Tali interventi rivestiranno comunque carattere temporaneo e di emergenza.

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale erogati dal Comune sono finalizzati a:

- a) protezione ed assistenza di persone e famiglie, in condizioni di particolare disagio economico e sociale, sia di carattere permanente che temporaneo, prive di sufficienti mezzi di sussistenza, con l'eventuale carico di persone inabili,
- b) assistenza, tutela e sostegno degli anziani. assicurando agli stessi adeguati mezzi di sussistenza. agevole mobilità sul territorio comunale; assumendo iniziative che proteggano il loro diritto a continuare ad essere parte. con dignità e rispetto. delle loro famiglie e della comunità locale della quale sono componenti;
- c) prevenzione delle situazioni di disagio e di devianza giovanile ed iniziative per la prima assistenza ed il recupero dei soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili;
- d) protezione delle persone portatrici di handicap, con il fine di garantire il rispetto della dignità, della libertà e dell'autonomia della persona disabile, promuovendone il recupero funzionale e sociale e la piena integrazione nella famiglia, nella società, nella scuola e nel lavoro,
- e) recupero di persone in situazioni di particolare difficoltà e disagio socio-economico. emarginati per tossicodipendenze, malattie mentali ed altre cause di emarginazione.
- f) interventi temporanei per ricovero sfrattati senza-tetto.

ART. 3

Forme di intervento

Al conseguimento di tali obiettivi il Comune provvederà con l'approntamento di progetti personalizzati, che potranno prevedere l'erogazione di servizi di assistenza domiciliare e residenziale, l'inserimento in strutture di aggregazione, riabilitazione e

ricreazione, delle differenti categorie di persone in difficoltà e la definizione di interventi assistenziali ed economici, secondo le seguenti modalità:

- assistenza economica periodica e/o continuativa:
 - assistenza economica straordinaria
 - assistenza alloggiativa:
 - assistenza farmaceutica:
 - assistenza economica straordinaria per servizio sostitutivo della famiglia
 - Interventi di sostegno in favore di minori e loro famiglie
-
- sostegno domiciliare agli anziani, agli invalidi ed ai portatori di handicap
 - servizio di assistenza scolastica -
 - contributo economico per anziani collocati in residenze sanitarie assistenziali
 - assistenza post - penitenziaria
 - esoneri o agevolazioni per il servizio mensa e trasporto scolastico

Nel definire la prestazione, il Comune opera affinché il trasferimento economico sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà. In particolare, qualora sussistano situazioni di conflitti familiari accertate dai Servizi Sociali, il Comune potrà erogare nei casi consentiti dalla legge, la prestazione a persona diversa dal capofamiglia o da chi ha presentato la domanda, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.

ART. 4 **Condizioni di accesso**

Ogni intervento di assistenza economica, prestato nelle differenti forme di cui all'articolo 2, è inquadrato in un progetto individuale organico, finalizzato al reale recupero sociale del cittadino singolo o nucleo familiare che richiede il sostegno.

Ai fini del presente regolamento per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati; fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza risulti dallo stato di famiglia.

Per poter ottenere il sostegno i soggetti richiedenti devono possedere un reddito inferiore o pari al minimo vitale.

Concorrono alla formazione del reddito le entrate dei soggetti assoggettate ad imposta IRPEF relative a tutti i componenti del nucleo familiare, assumendo come periodo di riferimento l'anno solare precedente a quello della richiesta, a meno che il bisogno non maturi nell'anno in corso, in conseguenza di avvenimenti che hanno cambiato radicalmente la situazione reddituale.

L'ammontare del reddito considerato viene determinato secondo quanto stabilito nel Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n.109 e Decreto Legislativo 3 maggio 2001 n.130, e dovrà essere inferiore ai limiti indicati all'articolo 5.

Il contributo economico è subordinato alla condizione che il richiedente, sia esso persona sola o nucleo familiare, non abbia parenti tenuti alla corresponsione degli alimenti, come da disposizioni previste nel Codice Civile (artt. 433-448), o, qualora presenti, non siano in condizioni di dare sostegno economico, o su richiesta documentata o autocertificata del richiedente il contributo, si rifiutino di darlo.

Sulla verifica di tali condizioni, il Servizio Sociale Comunale ha la più ampia facoltà di verifica e controllo

Qualora i parenti tenuti agli alimenti siano in condizioni economiche tali da poter corrispondere un contributo economico, ma pur invitati a farlo, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi. l'Amministrazione Comunale procederà comunque all'erogazione del contributo, ma si avvarrà della facoltà di procedere ad azione legale di rivalsa per il recupero delle somme erogate.

In ogni caso. l'intervento di assistenza economica è subordinato alle effettiva disponibilità di risorse a disposizione dell'Amministrazione Comunale. Nel caso in cui non fosse possibile corrispondere a tutti i richiedenti gli importi calcolati, si procederà, per tutti, ad una riduzione percentuale.

I soggetti ammessi alle prestazioni hanno l'obbligo di:

- comunicare al Comune, entro 20 giorni, ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare. delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;
- rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto di integrazione sociale.

ART. 5
Criteria di determinazione del "minimo vitale"

Il "minimo vitale" viene individuato come parametro di riferimento per gli interventi, descritti nel presente regolamento

Il "minimo vitale" viene determinato, ai sensi del D Lgs n 109/98 e del D Lgs 130/2001, come segue

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Numero componenti il nucleo | _____ |
| 2 | fascia di reddito: familiare: | _____ |
| 3 | | |
| 4 | importo assegno sociale INPS | _____ |
| 5 | importo assegno sociale INPS X 1,57 | importo assegno sociale INPS X 2.04 |
| | importo assegno sociale INPS X 2,46 | _____ |
| | importo assegno sociale INPS X 2.85. | _____ |

Maggiorazione di 0.35 per ogni ulteriore componente _____

Maggiorazione di 0.20 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori

Maggiorazione di 0.50 per ogni componente con handicap psico - fisico permanente di cui

all'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

L'importo dell'assegno sociale dell'INPS sarà rivalutato annualmente in base agli aumenti pensionistici.

ART. 6
Criteria per la determinazione del reddito

Il reddito si intende costituito dalle entrate complessive assoggettabili all'IRPEF delle persone e del nucleo richiedente.

Nel calcolo del reddito si tiene, inoltre, conto di ogni ulteriore entrata a qualsiasi titolo percepita.

In ottemperanza alla normativa vigente, la rendita INAIL e l'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80, non vengono conteggiate all'atto delle determinazioni del reddito.

I beneficiari di accompagnamento dovranno, però, dimostrare di utilizzare effettivamente le somme percepite per le finalità previste dalla legge 18/80.

Ai sensi del D.Lgs n. 109/98 e del D Lgs. n. 130/2001, il reddito complessivo del nucleo familiare è quello risultante dal certificato ISEE.

ART. 7
Assistenza economica periodica e/o continuativa

L'assistenza economica periodica e/o continuativa consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non possano provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni primari a causa delle loro condizioni economiche e sociali, e che per la loro condizione socio-sanitaria non possano oggettivamente svolgere momentaneamente attività lavorativa

Rientrano in questa categoria gli invalidi con una percentuale di invalidità superiore al 66%

Possono accedere alla predetta prestazione i nuclei familiari o le persone sole che non raggiungano un reddito annuale superiore a quello previsto all'articolo 5, previa presa in carico da parte del Servizio Sociale.

L'intervento economico dovrà avere carattere di temporaneità ed essere limitato al tempo necessario al reperimento, da parte del nucleo familiare o del singolo cittadino, dei mezzi economici necessari al sostentamento.

L'intervento deve essere definito in un progetto specifico predisposto:

o dall'Assistente Sociale del Comune, che a seguito di colloquio e/o esame abbia documentazione nonché di visita domiciliare, laddove ritenuta opportuna accertato l'effettivo stato di indigenza;

e/o dei Servizi Territoriali che hanno in carico l'utente, d'intesa, per la parte amministrativa, con il Dirigente del Servizio.

Il progetto specifico deve contenere:

- definizione degli obiettivi e della finalizzazione dell'intervento;
- durata dell'intervento: inizio e fine della prestazione;
- ammontare della somma mensile da erogare, tenendo conto della tabella 1 (di cui all'art. 5) del minimo vitale;
- verifica della evoluzione socio-economica del beneficiario.

L'eventuale contributo verrà erogato a partire dalla data della determinazione dirigenziale e avrà la durata massima di sei mesi; lo stesso, in ogni caso, non potrà superare la somma di euro 350,00 mensili. L'intervento, in alternativa, e sempre su precisa indicazione del servizio sociale, potrà consistere nella fornitura di derrate alimentari e/o forniture di alimenti per bambini.

Tale contributo potrà essere sospeso in qualsiasi momento, qualora venga accertato il cambiamento delle condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

L'erogazione dell'assistenza economica continuativa può precludere l'accesso ad altre forme di intervento del presente regolamento.

ART. 8 **Assistenza economica straordinaria**

L'assistenza economica straordinaria è un intervento "una tantum" rivolto a nuclei familiari o a persone sole, che si trovano a dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di bisogno (gravi malattie che comportino spese sanitarie non coperte dal S.S.N., spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale, calamità naturali, improvvisa mancanza per decesso, abbandono, carcerazione od altro di persona apportante un significativo contributo economico al nucleo familiare, ecc.).

La richiesta di intervento deve essere debitamente documentata e la misura del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente o del nucleo familiare, il cui reddito sarà calcolato così come indicato negli articoli 3 e 4.

Il contributo non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e documentata e comunque non potrà superare un importo massimo di euro 516,46=.

Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali contributi continuativi per il mese di erogazione del contributo "una tantum".

ART. 9 **Assistenza alloggiativa**

L'assistenza economica, finalizzata al pagamento di un affitto per l'alloggio in cui si vive, viene concessa ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 431 del 09/dicembre/1998. del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, nonché della delibera che la Giunta Regionale approva annualmente e con la quale vengono definiti i criteri e le modalità di accesso.

Il contributo sarà calcolato con le modalità di cui alla legge n.431/98 ed in base al finanziamento erogato dalla Regione Lazio.

Il Comune nella formazione del bilancio può prevedere una somma aggiuntiva ad integrazione di quella concessa dalla Regione Lazio.

ART. 10

Assistenza farmaceutica

E' un intervento teso a garantire il diritto alla salute dei cittadini che si trovino in particolari situazioni di necessità economica.

Con tale intervento si intendono fornire gratuitamente i farmaci e/o i presidi sanitari ritenuti essenziali e non rimborsabili dal S.S.N., nonché gli alimenti ed i prodotti di prima necessità per i neonati.

Per usufruire di tale intervento i cittadini dovranno presentare la richiesta, debitamente compilata in ogni sua parte, ai preposti Uffici Comunali; ad essa dovrà essere allegato dei prodotti richiesti, compilato dal medico curante, che ne attesti la necessità.

La richiesta, una volta valutata ed autorizzata, comporterà l'apertura di un credito a favore del beneficiario, presso la farmacia comunale.

ART. 11

Assistenza economica straordinaria per servizio sostitutivo della famiglia

1. L'Assistenza economica straordinaria e per servizi integrativi e/o sostitutivi della famiglia viene erogata a :

- a. minori cui sia venuto a mancare uno dei genitori o entrambi i genitori;
- 'o. minori illegittimi esposti all'abbandono o riconosciuti dalla sola madre;
- c. minori in affidamento familiare, disposto sia dall'autorità giudiziaria.

2. Per i minori orfani l'entità dell'assistenza economica tuttora vigente è quella determinata alla Regione Lazio (circolare n. 4633 dei 05.12.1996), sia per quanto attiene ai parametri di reddito, ma anche per quanto attiene alle quote assistenziali da erogare, come da tabelle n. 3 e n. 4.

Il minore orfano ha diritto a usufruire dell'assistenza economica, fino al 18 ° anno di età e in caso di studenti, fino al 26' anno di età. per studi universitari o equipollenti, purché il ragazzo risulti in regola con il piano di studi previsto dal proprio corso e non sia beneficiario di assegni di studio o di analoghe provvidenze di incentivo allo studio di importo superiore o pari alla quota prevista dell'intervento economico spettante all'orfano medesimo.

Per la determinazione del reddito del nucleo orfanile devono essere considerate tutte le entrate a carattere fisso e continuativo, al netto IRPEF, quali:

- redditi e pensioni di qualsiasi natura;
- redditi da lavoro dipendente ed autonomo, esclusi gli assegni familiari e gli straordinari;
- redditi da patrimonio (ad eccezione del reddito della casa di abitazione) quali: affitti di case o terreni, interessi da capitale, premi di polizze assicurative.

Alla morte del genitore. come intervento immediato per far fronte alle prime necessità. è corrisposto un contributo urgente di euro 250,00 per ciascun orfano, purché il nucleo familiare

non disponga di un reddito da lavoro e/o da patrimonio, superiore a quello previsto per accedere alla V fascia di cui all'Allegato "tabella ex enaoli")

All'orfano solo, in grave stato di bisogno, che sia privo di reddito e non fruisca di affidamento familiare o di inserimento in comunità educativa, è corrisposto un assegno pari alla pensione minima per i lavoratori autonomi e dipendenti con più di 780 contributi assicurativi.

Gli orfani soli, in grave stato di bisogno di assistenza, con un reddito proprio non superiore alla pensione minima per i lavoratori autonomi e dipendenti con più di 780 contributi assicurativi, sono invece assistiti secondo la prima fascia della tabella, allegata al presente regolamento.

3. Per i minori in affidamento familiare verrà erogato un contributo economico massimo di € 300,00 al mese per ciascun minore. L'entità del contributo è rapportata alla tipologia dell'affidamento familiare, a tempo pieno o parziale. E' facoltà dell'affidatario rinunciare al contributo stesso.

Il contributo economico può essere aumentato, su motivato parere dell'assistente sociale comunale fino a raggiungere la cifra di € 500,00 mensili, esclusivamente per situazioni di particolare gravità, quali malattie o handicap psico- fisici gravi.

In nessun caso sono dovuti contributi per affidatari che siano parenti entro il 4° grado del minore. Solo in caso di situazioni del minore di particolare gravità, quali handicap psicofisici, malattie invalidanti o gravi condizioni patologiche, sarà possibile l'erogazione di un contributo economico, da determinare di volta in volta, per ogni singola situazione.

Titolare del contributo è l'affidatario, in caso di persona singola, o uno dei due affidatari, delegato dall'altro.

I contributi vengono erogati con cadenza trimestrale previa attestazione dell'assistente sociale comunale delegato a vigilare sull'andamento dell'affidamento.

4 - Per i minori esposti all'abbandono, riconosciuti dalla sola madre convivente, che provvede direttamente al minore, viene erogato un assegno mensile pari ad euro 154,94 = fino al compimento del 15° anno di età del minore stesso, aumentabile di euro 25,82 = in presenza di altri figli.

Nel caso in cui il minore presenti Handicap fisici, psichici o sensoriali, e che non fruisca dell'assegno di accompagnamento, l'assegno di assistenza materna è stabilito nella misura di euro 206,58.

Per accedere a tale assistenza vengono rispettati i requisiti di reddito di cui agli artt. 4.5 e 6 del presente Regolamento e, comunque sempre in seguito ad un progetto redatto dall'Assistente Sociale.

Art. 12

Interventi di sostegno in favore di minori e loro famiglie

Gli interventi di sostegno, anche attraverso prestazioni da svolgersi all'interno dell'ambiente familiare, si configurano come uno degli elementi della rete di interventi tesi a mantenere il minore nel proprio ambiente di vita, favorendone, altresì, la crescita armonica ed un miglior inserimento nel contesto sociale. Questo intervento si inserisce appieno in tale rete essendo complementare ed integrativo di altri interventi, quali l'inserimento in attività ricreative extrascolastiche. L'affido eterofamiliare, il ricovero in casa famiglia.

Potranno beneficiare di tali interventi quei minori che si trovino nelle seguenti condizioni di difficoltà socio- ambientale e relazionali:

- minori adolescenti e preadolescenti, con problemi di relazioni all'interno della famiglia, a rischio di coinvolgimento in percorsi di devianza e/o avviati a processi di farmacodipendenza, alcolismo, tossicodipendenza;
- inserimento in nuclei familiari che esprimano una forte difficoltà a fornire il necessario supporto organizzativo, educativo e di sostegno ai minori, ma che esprimano, tuttavia, relazioni parentali affettivamente non compromesse. In questi casi è opportuno evitare il ricorso alla istituzione, sostenendo le famiglie e valorizzandone le potenzialità;
- nuclei con presenza di minori inseriti in strutture di accoglienza, le cui condizioni familiari presentino la possibilità di un rientro se pilotate e indirizzate attraverso degli interventi di supporto e consulenza;
- Nuclei deprivati sul piano socio-culturale e/o economico, con il rischio possibile di crisi del sistema di relazioni familiari e probabile ripercussione sulla fase di crescita e sviluppo dei minori presenti,
- Minori per i quali sia aperto un contenzioso tra genitori separati, nell'ambito del progetto che i servizi sono chiamati a gestire, sul piano della mediazione dei conflitti su specifico mandato del tribunale o di altri organi di giustizia, minorile e non;
- Nuclei che presentino un temporaneo disagio socio-ambientale, causato da degenze ospedaliere, da malattie, da detenzioni che minino la compattezza dell'ambiente familiare, che penalizzino i minori interessati.

Art 13

Assistenza Domiciliare agli anziani, agli invalidi ed ai portatori di handicap

Per assistenza domiciliare si intende quel complesso di servizi a carattere sociale, che ha come obiettivo principale quello di evitare l'istituzionalizzazione della persona disabile o anziana, consentendole di rimanere all'interno nel proprio nucleo familiare; tale servizio assicura all'utente, attraverso adeguati strumenti di valutazione del bisogno, interventi che gli consentano di conservare le abitudini quotidiane, di mantenere relazioni affettive, familiari e sociali necessarie per vivere in maniera autonoma.

L'assistenza domiciliare consiste nell'erogazione di una serie di prestazioni.

I servizi domiciliari si sviluppano secondo la logica dell'integrazione delle attività della persona assistita e dei suoi familiari, assumendo funzione di promozione di autonomia ed evitando, laddove possibile, di assumere natura sostitutiva. Tali servizi si articolano in:

- 1.- Aiuto per il governo della casa, che consiste in:
 - riordino del letto della stanza
 - pulizia dei servizi e dei vani dell'alloggio ad uso dell'utente e dallo stesso utilizzati, curando l'aerazione e l'illuminazione dell'ambiente;
 - cambio della biancheria;
 - lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario dell'utente ed eventuale utilizzo di lavanderia ove previsto;

piccoli lavori di rammendo e di cucito;
spesa e rifornimenti;
preparazione dei pasti ed eventuale pulizia delle stoviglie;
attivazione di risorse per problemi riguardanti la manutenzione dell'alloggio.

2 Aiuti atti a favorire e/o mantenere l'autosufficienza nell'attività giornaliera: alzare l'utente dal letto;

curare l'igiene della persona:

vestizione:

nutrizione e/o aiuto all'assunzione dei pasti:

aiuto per una corretta deambulazione,

aiuto nell'utilizzo di ausili sanitari;

accorgimenti per una giusta posizione degli invalidi in condizioni di riposo;

aiuto nell'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da scii, camminare ecc.

mobilizzazione delle persone costrette a letto e simili.

3.- Prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione:

- frizioni e massaggi per la prevenzione delle piaghe da decubito;

- prelievo della temperatura;

- segnalazione al medico curante di qualsiasi anomalia delle condizioni dell'utenza,

4 Prestazioni socio assistenziali:

- informazioni sui diritti, pratiche e servizi e svolgimento di piccole commissioni;

- collegamento e collaborazione con associazioni di volontariato per la creazione di supporti all'anziano (pasti caldi, telesoccorso, ecc.);

- accompagnamento dell'utente per visite mediche o altre necessità quando questi non sia in grado di recarsi da solo e non vi siano altre risorse familiari o di volontariato.

5 Interventi volti a favorire la vita di relazione:

coinvolgimento di parenti e vicini;

partecipazione agli interventi di socializzazione e/o di recupero a favore della persona volti a prevenire o contrastarne l'esclusione sociale e la perdita di competenze/abilità sociali;

rapporti con strutture sociali, sanitarie, ricreative del territorio.

Art 14

Utenti

Possono essere ammessi al servizio di assistenza domiciliare i cittadini che possiedano i requisiti di residenza nel territorio comunale ed in particolare gli anziani, le persone con ridotta autonomia a causa di handicap, invalidità e disturbi del comportamento, che in particolari condizioni socio-sanitarie vedano compromessa la loro autonomia personale, che presentino un'invalidità o un handicap che non consenta loro lo svolgimento in modo autonomo delle normali attività quotidiane di cura della persona e di vita sociale mancando il sostegno del nucleo familiare o risultando lo stesso insufficiente.

Art. 15

Accesso al servizio

La segnalazione della necessita di assistenza domiciliare potrà venire dall' interessato da un suo familiare. da altre persone (vicini, operatori del volontariato, ecc) nonché dal medico di base. dai servizi territoriali della ASL

La domanda di assistenza domiciliare potrà avvenire a cura dell'interessato o di un suo familiare

L'assistente sociale comunale provvede all'assunzione della domanda e alla simultanea apertura della cartella individuale dell'utente, della quale vengono redatte le parti generali di carattere socio-demografico e socio-anamnesico.

E' data facoltà al Servizio Sociale del Comune di predisporre accertamenti diretti ala ai quanto dichiarato dai richiedenti il servizio di assistenza domiciliare

Al fine di valutare il grado di bisogno dell'utente e la tipologia e modalità dell'intervento. nonché per procedere all'individuazione della priorità delle persone da assistere in rapporto alle possibilità di sviluppo del servizio, l'assistente sociale comunale riempirà una apposita scheda rilevante le capacità psicofisiche sensoriali e relazionali del paziente, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione dei servizi territoriali della ASL e del medico di base dell'utente. Assume carattere di priorità assoluta la mancanza di familiari che possano assumere la cura della persona richiedente il servizio di assistenza domiciliare.

Una volta inserito fra le persone assistibili, per l'utente viene redatto un piano individuale di intervento, alla stesura del quale viene coinvolto, se del caso. l'eventuale coordinatore della ditta affidataria del servizio di assistenza domiciliare nel quale dovranno essere individuati

- obiettivi.
 - prestazioni da erogare,
 - cadenza e durata delle prestazioni:
 - figure professionali da impegnare:
 - programma degli incontri periodici di valutazione dell'intervento
 - assistenziale quantificazione economica dell'intervento;
 - eventuale partecipazione alla spesa da parte dell'utente;
- Tale piano viene sottoscritto dall'assistente sociale comunale e/o dal coordinatore della ditta affidataria del servizio e dall'utente o suo familiare.

Art. 16 Inserimenti d'urgenza

Possono essere inseriti in via d'urgenza utenti che si trovino momentaneamente in stato

di disagio documentato e/o per dimissioni ospedaliere.

L'inserimento straordinario, essendo finalizzato a permettere all'utente ed alla sua famiglia di riorganizzarsi. potrà essere effettuato per un massimo di due mesi, utilizzando il monte ore messo a disposizione per tale servizio.

Art 17

Cessazione, sospensione o riduzione del servizio

Il servizio cessa in caso di

- decesso dell'utente
- cambio di residenza
- richiesta scritta dell'utente
- ricovero definito in istituto
- modifica del progetto personalizzato

Il servizio può essere sospeso in caso di

- ricovero ospedaliero
- soggiorni da parenti
- mancato pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa

Art.18

Partecipazione dell'utente alla spesa

L'utente partecipa al costo del servizio in base alla propria capacità economica valutata con riferimento all'ISEE, secondo un criterio proporzionale, come risultante dalla formula di cui all'Allegato 1 (tabella "2") del presente regolamento.

Art. 19

Servizio assistenza scolastica ai minori disabili

Il Comune di Ardea, nel rispetto dei principi di tutela dei diritti della persona

2 Il servizio sociale sulla base delle indicazioni del medico specialista neuropsichiatra della richiamata ASL di appartenenza, eroga il servizio agli utenti che si trovano nelle sottoelencate condizioni.

- a) alunni per i quali è necessario un intervento di facilitazione che favorisca la piena integrazione nelle attività scolastiche, l'assistenza dovrà essere svolta da personale che abbia sufficienti competenze educative tali da poter partecipare insieme ai docenti ad un progetto educativo individualizzato
- b) alunni con disabilità di apprendimento sostenuti da una diagnosi clinica per la quale non è possibile o non si ritiene opportuna una proposta di azione di sostegno, si prevede un operatore con figura di educatore, pienamente integrata con le figure docenti in un progetto educativo condiviso.

3 per gli utenti di cui alla lettera b) il Servizio Sociale, sempre di concerto con le specialista neuropsichiatrica. potrà attivare il Servizio di Assistenza Domiciliare, qualora se ne ravvisi la necessità e per garantire continuità e una migliore integrazione con i servizi resi in ambito scolastico

Art. 20

Contributo economico per anziani collocati in residenze sanitarie assistenziali

Gli utenti ospiti in R.S.A. sono tenuti a concorrere al costo della retta secondo quanto disposto dalle normative vigenti, nazionali e regionali.

Restano, comunque, a carico dell'utente, le spese per prestazioni di cura personale aggiuntive rispetto a quelle assicurate alla generalità degli ospiti (lavaggio biancheria personale, barbiere e parrucchiere e simili) e le spese per le prestazioni individuali di comfort ambientale (telefono in camera, servizio bar e simili).

Art. 21

Assistenza post penitenziaria

Hanno diritto all'assistenza post penitenziaria soltanto i cittadini italiani in stato di bisogno che non usufruiscano di sussidi in denaro per altri titoli e che abbiano residenza nel Comune di Ardea.

Gli aventi diritto dovranno presentare entro 120 giorni dalla data di restrizione o scarcerazione, il certificato di detenzione o di fine pena. La domanda di sussidio potrà essere avanzata solo se il periodo della pena è stato superiore a 60 giorni di reclusione.

All'ex detenuto può essere erogato un sussidio straordinario massimo di € 500,00 per spese di prima sistemazione.

Tale sussidio straordinario non è ripetibile nel corso di un anno.

Potrà essere concesso un ulteriore contributo straordinario all'ex detenuto che:

- debba sanare debiti arretrati per canone di locazione dell'abitazione, per utenze e servizi pubblici.

Per l'erogazione del successivo contributo si applicherà quanto previsto per l'erogazione dei contributi economici ordinari.

ART. 22

Esenzioni totali o parziali per il pagamento dei servizi di mensa e trasporto scolastico

Nell'ambito del diritto allo studio vengono erogati i servizi di mensa e trasporto scolastico volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche da parte dei frequentanti le scuole materne, elementari e medie del Comune di Ardea.

La partecipazione al costo dei servizi scolastici suddetti da parte dei cittadini avviene mediante la corresponsione di una quota fissata dall'Amministrazione Comunale.

In relazione alla situazione economica gli utenti possono richiedere l'esenzione totale o parziale sulla quota di fruizione di detti servizi.

Possono beneficiare di esenzione i cittadini italiani, stranieri o apolidi residenti frequentanti le scuole materne, elementari e medie statali del territorio.

I cittadini che intendano beneficiare degli esoneri o agevolazioni devono presentare domanda all'ufficio Pubblica Istruzione del Comune compilando apposito modulo e allegando la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del DLgs 31/03/1998, n. 109, come modificato dal DLgs 03/05/2000 n. 130.

Le domande devono pervenire entro il mese di luglio, per l'anno scolastico successivo e l'eventuale concessione del beneficio (da comunicarsi entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza) avrà decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico.

Le domande presentate oltre il predetto termine, potranno essere accolte solo a seguito di immigrazione intervenuta successivamente alla data del 30 luglio.

eventuale concessione del beneficio avrà decorrenza dalla comunicazione che conclude l'istruttoria.

Nella tabella allegata al presente regolamento vengono determinate le fasce per le esenzioni totali o parziali dei servizi di mensa e trasporto scolastico.

ART. 23

Modalità di accesso alle prestazioni

La richiesta di qualsiasi prestazione assistenziale deve essere inoltrata con apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale Comunale..

L'istanza avrà valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa formulate e dovrà essere corredata dai documenti previsti per ogni specifica prestazione.

L'istruttoria delle domande fa capo all'Assistente Sociale incaricato, che valuterà la richiesta formulerà il progetto di intervento. In tale fase è data al Servizio Sociale Comunale la

più ampia facoltà ispettiva e di controllo, con il supporto anche della Polizia

Municipale, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti di rilevazione.

Il progetto di intervento verrà allegato alla domanda sottoscritta dal richiedente e verrà trasmesso al Dirigente del Servizio per il prosieguo.

ART. 24

Azione di rivalsa per sussidi indebiti

I cittadini che hanno fruito indebitamente di interventi dell'amministrazione Comunale, sulla base di dichiarazioni mendaci e/o documenti falsi, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale per le dichiarazioni false, saranno tenuti a rimborsare, con effetto immediato, quanto indebitamente percepito e ogni altra maggiore somma per interessi maturati dalla data di percezione, danni e spese per l'azione di rivalsa.

ART. 25

Adeguamento dei parametri economici

Tutti i limiti di reddito e le entità dei contributi verranno rivalutati alla data del 1° Gennaio di ogni anno secondo l'indice ISTAT dell'incremento del costo della vita per operai ed impiegati registrato nell'anno precedente.